



## ALLEGATO 4

### SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL’ARO BA/4 - PROVINCIA DI BARI

#### TRA

**Comune di Gravina in Puglia** con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del [...] e legale rappresentante pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ ;

**Comune di Grumo Appula** con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del [...] e legale rappresentante pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ ;

**Comune di Poggiorsini** con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del [...] e legale rappresentante pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ ;

**Comune di Santeramo in Colle** con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del [...] e legale rappresentante pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ ;

**Comune di Toritto** con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del [...] e legale rappresentante pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ ;

**Comune di Altamura** con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del [...] e legale rappresentante pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ ;

*(eventuale)* **Comune di Cassano delle Murge** con sede in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del [...] e legale rappresentante pro-tempore Dott. \_\_\_\_\_ giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ ;

(di seguito, per brevità, congiuntamente, le “**Amministrazioni Comunali**”)

**Unione dei Comuni dell’Alta Murgia**, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, in persona del [...] e legale



rappresentante p.t., Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da [...] in data \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche “UNICAM”);

## E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_ (di seguito, per brevità, anche “Fornitore” o “Impresa”);

## OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, Via \_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, con sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(di seguito, per brevità, congiuntamente anche “Fornitore”)

## PREMESSO

- a) che la Convenzione stipulata in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi e la Consip S.p.A. (“Consip”) regola con riferimento alle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, le obbligazioni reciproche, le attività da svolgere e le modalità di remunerazione delle stesse;
- b) che, in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. b) della citata Convenzione prevede, tra i servizi di supporto alle amministrazioni, lo svolgimento da parte di Consip di gare su Delega per le amministrazioni per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi; a tal fine il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi, Consip e le singole amministrazioni che intendono avvalersi di Consip sottoscrivono specifici accordi di collaborazione voti a



- definire i reciproci rapporti;
- c) che in data 19/09/2014 il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi, Consip e UNICAM (quest'ultima per conto sia delle amministrazioni comunali aderenti all'UNICAM sia dei comuni di Cassano delle Murge e di Altamura che hanno sottoscritto con UNICAM una convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo svolgimento, da parte di Consip, della procedura di gara avente ad oggetto la gestione del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari da svolgersi nel territorio delle Amministrazioni Comunali dell'ARO BA/4;
  - d) che la Consip, in esecuzione dei compiti ad essa assegnati dall'accordo di collaborazione di cui alla precedente lett. c), nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha indetto una procedura di gara aperta svolta in ambito comunitario con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - e) che, all'esito dello svolgimento della procedura di gara, il Fornitore è risultato aggiudicatario e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari da svolgersi nel territorio delle Amministrazioni Comunali dell'ARO BA/4, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente contratto e relativi allegati (il "Contratto");
  - f) che il Fornitore, con la partecipazione alla Procedura, ha preso atto e si è obbligato ad assumere il personale trasferito dall'impresa cessante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del CCNL " per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali" FISE ASSOAMBIENTE;
  - g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
  - h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
  - i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti



contenuti nel Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al Contratto;

- j) *[inserire in caso di firma digitale]* che il Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI.**

##### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), L'Allegato "E" (DUVRI).
3. L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
  - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
  - e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006;
  - f) dalle disposizioni della L.R. della Regione Puglia 20 agosto 2012, n. 24;
  - g) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
  - h) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
  - i) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Consip - nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi in favore di UNICAM e delle Amministrazioni Comunali - prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip in sede di definizione contrattuale.
5. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate



automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di UNICAM e/o delle Amministrazioni Comunali, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, UNICAM da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

6. UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.
7. E' designato quale Responsabile del procedimento il Dott. \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010.
8. Sono designati, per ciascuna Amministrazione Comunale, quali Direttori dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010:  
il Dott. \_\_\_\_\_ per il comune di Altamura;  
(eventuale) il Dott. \_\_\_\_\_ per il comune di Cassano delle Murge;  
il Dott. \_\_\_\_\_ per il comune di Gravina in Puglia;  
il Dott. \_\_\_\_\_ per il comune di Grumo Appula;  
il Dott. \_\_\_\_\_ per il comune di Poggiorsini;  
il Dott. \_\_\_\_\_ per il comune di Santeramo in Colle;  
il Dott. \_\_\_\_\_ per il comune di Toritto.

## ARTICOLO 2

### OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

1. UNICAM e le Amministrazioni Comunali affidano al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute negli atti di gara, nel Capitolato Tecnico, nonché alle condizioni e termini previsti nel Contratto:



**A. Servizi gestionali:**

1. Campagna di sensibilizzazione;
2. Programmazione, controllo e ottimizzazione dei servizi;
3. Sistema Informativo di gestione date;
4. Banca Dati delle Utenze;
5. Call Center;
6. Reperibilità e pronto intervento.

**B. Servizi operativi, che includono:**

7. Servizi di raccolta e trasporto rifiuti;
8. Spazzamento, pulizia, lavaggio strade e servizi accessori.

**C. Servizi opzionali e prestazioni aggiuntive occasionali che includono:**

9. Servizi igienici mobili;
10. Gestione delle aree verdi;
11. Pulizia e rimozione scritte;
12. Rimozione di carcasse di animali di grandi dimensioni;
13. Pulizia delle caditoie;
14. Diserbo e scerbatura;
15. Derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione;
16. Altre prestazioni aggiuntive occasionali.

2. I servizi di cui alla lett. C) che precede sono opzionali e saranno richiesti all'Impresa dalle singole Amministrazioni Comunali dell'ARO BA/4 sulla base e in funzione delle loro specifiche necessità. Il Contratto non vincola pertanto in alcun modo UNICAM e le Amministrazioni Comunali dell'ARO BA/4 all'acquisto dei predetti servizi, ma vincola unicamente l'Impresa ad accettare le eventuali richieste di erogazione di tali servizi da parte delle medesime Amministrazioni Comunali. Si precisa che è facoltà delle singole Amministrazioni Comunali decidere di avvalersi, per l'erogazione dei servizi opzionali di cui al precedente comma 1, lett. C), di soggetti terzi diversi dal Fornitore. Si precisa che il valore dei servizi opzionali e di altre eventuali prestazioni aggiuntive occasionali non potrà superare la somma di Euro 1.264.186,00 (unmilione duecentosessantaquattromilacentottantasei/00) (per i 7 anni di contratto), come dettagliato nella tabella seguente.

| <i>Comuni</i>      | <i>Valore massimo per<br/>Servizi opzionali e<br/>prestazioni aggiuntive<br/>occasional</i> |
|--------------------|---|
| Gravina in Puglia  | € 196.938,00  |
| Grumo Appula       | € 181.734,00  |
| Santeramo in Colle | € 294.770,00  |
| Toritto            | € 137.368,00  |
| Poggiorsini        | € 182.056,00  |



|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Altamura                    | € 75.390,00           |
| Cassano delle Murge         | € 195.930,00          |
| <b>Totale complessivo €</b> | <b>€ 1.264.186,00</b> |

3. I servizi opzionali saranno avviati a seguito di specifico accordo tra il Fornitore e le singole Amministrazioni Comunali, dal quale dovrà risultare la data di inizio delle attività e la relativa durata. Le Amministrazioni Comunali provvederanno ad informare l'UNICAM della sottoscrizione dei predetti accordi.
4. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, gestionali, operativi e opzionali, comporterà la puntuale e completa attuazione di tutti gli obblighi in esso previsti nel rispetto dei tempi e delle modalità, nonché secondo le caratteristiche tecnico-prestazionali, indicati nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, come risultanti dall'offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell'Offerta Tecnica e dettagliati negli specifici Programmi Operativi che saranno sottoposti all'approvazione delle singole Amministrazioni Comunali per quanto di rispettiva competenza.
5. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico, comprensivo delle relative Appendici.
6. I servizi oggetto del Contratto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Essi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. n. 146/1990, nella L. n. 83/2000 e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme. E' fatta comunque salva la facoltà per UNICAM e le Amministrazioni Comunali, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 c.p., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
7. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, UNICAM, su segnalazione delle Amministrazioni Comunali, si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
8. L'ambito territoriale all'interno del quale l'Impresa dovrà erogare i servizi oggetto del Contratto è individuato nei territori delle Amministrazioni Comunali di seguito indicate:
  - Gravina in Puglia;
  - Grumo Appula;
  - Santeramo in Colle ;
  - Toritto;
  - Poggiorsini;
  - Altamura;



- Cassano delle Murge;  
tutte facenti parte dell'ARO BA/4.

### **ARTICOLO 3**

#### **VARIANTI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE**

1. UNICAM, nell'esclusivo interesse e su richiesta delle Amministrazioni Comunali, potrà richiedere al Fornitore, nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 12 "Corrispettivo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
2. UNICAM, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 311, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 12 "Corrispettivo" del Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
3. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da UNICAM purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata da UNICAM nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### **ARTICOLO 4**

#### **DURATA**

1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 7 (sette) anni.





2. *(nel caso in cui l'Amministrazione Comunale di Cassano delle Murge non risolva il contratto in corso)* Per l'Amministrazione Comunale di Cassano delle Murge, il Contratto spiegherà i suoi effetti a decorrere dal 02/02/2019 ed avrà in ogni caso termine allo spirare della durata stabilita al comma 1.
3. UNICAM, anche su istanza delle Amministrazioni Comunali, sussistendone i requisiti, si riserva la facoltà di ricorrere, con preavviso di 3 (tre) mesi, alla procedura di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 per la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto e per un ulteriore periodo pari a 24 mesi per un importo massimo non superiore a Euro 40.000.000,00 (quarantamilionidi/00).

## **ARTICOLO 5**

### **TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI**

1. Il Fornitore si obbliga, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 11 "Penali", ad avviare i servizi oggetto del presente Contratto (di cui all'art. 2, comma 1), improrogabilmente e simultaneamente su tutti i territori delle Amministrazioni Comunali, entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Contratto, secondo le modalità previste al par. 6 del Capitolato Tecnico (avvio dei servizi).
2. Le singole Amministrazioni Comunali redigeranno apposito verbale accettazione dei nuovi mezzi e di presa visione dei cantieri in contraddittorio con il Fornitore, accertando previamente il possesso, da parte del Fornitore medesimo, dei seguenti requisiti:
  - a) un cantiere-deposito (a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo) ubicato in almeno uno dei territori comunali, idoneo ed adeguatamente attrezzato al ricovero degli automezzi e alle esigenze organizzative dei servizi da svolgere ed alle necessità del personale addetto, nonché munito di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti norme in materia per la specifica destinazione d'uso, il tutto secondo le prescrizioni del par. 8.2 del Capitolato Tecnico;
  - b) fermi i mezzi e le attrezzature messi a disposizione dall'UNICAM e/o dalle Amministrazioni Comunali, i mezzi e l'attrezzatura tecnica nuova di fabbrica idonea e necessaria per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate nell'art. 8.1 del Capitolato Tecnico e nella documentazione a base di gara, muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie all'uso prescritte dalla vigente normativa in materia;
3. Nella fase transitoria, a decorrere dalla data di presa in carico dei servizi, come individuata al par. 6 del Capitolato Tecnico, e fino alla data di avvio dei servizi, il Fornitore dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei



rifiuti secondo le modalità operative seguite dal gestore uscente e, contemporaneamente, dovrà svolgere tutte le attività necessarie per garantire il corretto avvio dei servizi di raccolta domiciliare, dettagliatamente descritte al par. 6 del Capitolato Tecnico (avvio dei servizi).

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché alla prestazione di ogni attività che si rendesse necessaria per la tempestiva attivazione, e successiva esecuzione, degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di UNICAM e/o delle Amministrazioni Comunali, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna ad assumere il personale trasferito dall'impresa cessante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del CCNL " per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali" FISE ASSOAMBIENTE.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, le attrezzature, i mezzi ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel Contratto stesso, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
  - b) rispettare le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) mantenere e assicurare, per tutto il periodo di durata del Contratto, il possesso dei requisiti indicati all'art. 5, comma 2, del Contratto;
  - d) predisporre tutta la documentazione idonea a consentire a UNICAM e alle Amministrazioni Comunali di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture a quanto previsto nel Contratto;
  - e) predisporre tutte le attività in modo da garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
  - f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte



- le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, relative alla buona e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla UNICAM e/o dalle Amministrazioni Comunali;
- g) osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto, compresi i piani regionali e provinciali, nonché le ordinanze municipali relativi ai servizi oggetto dell'appalto e la "Carta della qualità dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" predisposta dalla Regione Puglia con deliberazione di della Giunta Regionale del 11/02/2013, n. 194;
- h) comunicare tempestivamente alla UNICAM e alle Amministrazioni Comunali, le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
- i) comunicare ad UNICAM e alle Amministrazioni Comunali ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.
- j) non opporre alla UNICAM e alle Amministrazioni Comunali qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai servizi e alle forniture oggetto del Contratto;
- k) manlevare e tenere indenne la UNICAM e le Amministrazioni Comunali da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Comunali e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla UNICAM e alle Amministrazioni Comunali di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente comma, UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha/nno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

## **ARTICOLO 7**

### **PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri



dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero a progetto certificato, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati.
6. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo ad UNICAM e/o alle Amministrazioni Comunali, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'UNICAM e le Amministrazioni Comunali da qualsivoglia onere e responsabilità.
7. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, commi 2 e 6 del D.P.R. n. 207/2010:
  - (i) in caso di ottenimento da parte delle singole Amministrazioni Comunali del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compresi i subappaltatori e eventuali cottimisti), l'Amministrazione Comunale interessata tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da parte dell'Amministrazione Comunale interessata direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
  - (ii) in caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, su segnalazione delle



Amministrazioni Comunali, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

- (iii) ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore e/o il cottimista, l'Amministrazione Comunale interessata pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e/o al cottimista, e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

8. Ai sensi di quanto previsto all'art.5 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, impiegato nell'esecuzione del Contratto, le Amministrazioni Comunali inviteranno per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, le Amministrazioni Comunali si riservano di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Le Amministrazioni Comunali predisporranno delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, le Amministrazioni Comunali provvederanno all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

## **ARTICOLO 8**

### **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. L'Impresa si obbliga a consegnare i Programmi Operativi secondo le modalità, i contenuti ed i termini indicati nel par. 7.2 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle sanzioni previste al par. 13 (Penali) del Capitolato Tecnico.
2. I Programmi Operativi saranno sottoposti ad approvazione delle Amministrazioni Comunali secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico. In caso di mancata approvazione, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire, aggiornando i



Programmi Operativi e consegnandolo all'Amministrazione Comunale entro 24 ore dalla richiesta di modifica, pena l'applicazione delle sanzioni richiamate al precedente comma 1 e salvo in ogni caso il diritto della delle Amministrazioni Comunali di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

3. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i Programmi Operativi in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

## **ARTICOLO 9**

### **RISORSE IMPIEGATE**

1. L'Impresa ha individuato nel Dott. \_\_\_\_\_ il proprio Responsabile del Servizio, affinché UNICAM e le Amministrazioni Comunali, nelle persone del Responsabile del procedimento e dei Direttori dell'esecuzione, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi e, più in generale, l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile del Servizio è altresì attribuito il compito di approvare i Programmi Operativi, secondo quanto specificatamente indicato nel Capitolato Tecnico.
6. L'Impresa prende atto che UNICAM e le Amministrazioni Comunali, al fine di ottenere la massima qualità del servizio reso, si riservano la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle risorse effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Contratto e nel Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore garantisce e manleva UNICAM e le Amministrazioni Comunali da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi subappaltatori nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.

## **ARTICOLO 10**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di esecuzione del Contratto, UNICAM e/o la singola Amministrazione Comunale, per quanto di propria competenza, effettueranno la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, secondo le modalità descritte al par.12 del Capitolato Tecnico.
2. Le Amministrazioni Comunali e l'UNICAM si riservano la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
3. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata nei termini indicati al par. 12 del Capitolato Tecnico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.



4. Le singole Amministrazioni Comunali rilasceranno il certificato di Verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore abbia eseguito regolarmente le prestazioni contrattuali, sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, nonché di quanto previsto dagli artt. 315 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.
5. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione dell’attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte delle singole Amministrazioni Comunali.
6. UNICAM e le Amministrazioni Comunali, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate irregolarità in ragione dei livelli di servizio richiesti, l’Amministrazione Comunale procederà a decurtare dal corrispettivo l’importo corrispondente all’applicazione delle penali di cui al par. 13.1 del Capitolato Tecnico in funzione degli indicatori applicabili alle irregolarità riscontrate e al par. 13.2 del Capitolato Tecnico.
8. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
9. Il soggetto incaricato della Verifica di conformità, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi, si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
10. Su richiesta dell’Impresa, le Amministrazioni Comunali, previo benessere della UNICAM, emetteranno, per quanto di rispettiva competenza, il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della Verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 11**

### **PENALI**

1. Le penali relative ai Livelli di Servizio di cui al par. 12 del Capitolato Tecnico sono previste e disciplinate al par. 13.1 del Capitolato stesso.
2. Le altre penali sono disciplinate al par. 13.2 del Capitolato Tecnico. Con riferimento alle penali di cui al presente comma, si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua i servizi indicati all’art. 2 che precede in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto e al Capitolato Tecnico. In tal caso la suddetta penale sarà applicata al Fornitore sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Contratto e al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.





3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalle singole Amministrazioni Comunali, informandone UNICAM.
4. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte delle singole Amministrazioni Comunali, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano alle Amministrazioni Comunali nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio delle Amministrazioni Comunali, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore dall'Amministrazione Comunale le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Una volta applicate, le Amministrazioni Comunali dovranno darne comunicazione ad UNICAM, anche ai fini di quanto previsto al successivo comma 9.
6. Le Amministrazioni Comunali, per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potranno, a loro insindacabile scelta, avvalersi, tramite UNICAM, della cauzione di cui all'art. 19 del Contratto senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. Al Fornitore potranno essere applicate penali fino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del Contratto, fermi il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le modalità nello stesso espresse. Resta inteso che laddove, in relazione a ciascuna Amministrazione Comunale, vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del corrispettivo dovuto dalla medesima Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa comunicazione ad UNICAM, potrà procedere ai sensi del successivo art. 21.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali si riservano di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla UNICAM e/o alle Amministrazioni Comunali l'ammontare di eventuali oneri che UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali dovessero applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa





stessa.

## ARTICOLO 12 CORRISPETTIVO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Comunali per la prestazione dei servizi sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D "Corrispettivi e Tariffe". I costi relativi ai rischi interferenziali sono complessivamente pari ad Euro 112.700,00 (centododicimilasettecento/00) (per i sette anni) come di seguito indicati:

2.

| <i>Comuni</i>               | <i>Costi di sicurezza per rischi da interferenza (7 anni)</i> |
|-----------------------------|---|
| Gravina in Puglia           | € 26.250,00   |
| Grumo Appula                | € 10.500,00   |
| Santeramo in Colle          | € 15.050,00   |
| Toritto                     | € 4.550,00  |
| Poggiorsini                 | € 1.050,00  |
| Altamura                    | € 44.800,00   |
| Cassano delle Murge         | € 10.500,00   |
| <b>Totale complessivo €</b> | <b>€ 112.700,00</b>   |

3. I corrispettivi sono dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Comunali, secondo le rispettive quote di pertinenza, a decorrere dalla "Data di presa in carico dei servizi" di cui al par. 6 del Capitolato Tecnico.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
8. Si procederà all'adeguamento del canone dei Servizi di Raccolta e Trasporto solo in caso di variazione del numero di utenze superiore al 5% (cinque per cento) sia in positivo che in negativo fino a concorrenza di un quinto dell'importo globale dell'appalto; in caso di superamento di tale limite, le parti hanno facoltà di recedere dal Contratto. Il Fornitore si assume l'obbligo di provvedere ad adeguare conseguentemente il tragitto per le operazioni di



raccolta. Nel caso di riscontrata variazione superiore al 5% in più o in meno del numero di utenze, l'aggiornamento del canone annuo verrà calcolato come di seguito riportato:

Canone annuo originario relativo al servizio di raccolta e trasporto \* n° utenti in variazione / n° utenti originario

Il Fornitore non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno e solo ad annualità conclusa.

9. Nel caso di modifiche della normativa vigente e/o dei criteri di assimilazione nel corso dell'affidamento tali per cui i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche non fossero più oggetto del servizio pubblico, le Parti danno atto che i canoni verranno rivisti ed i servizi modificati, secondo le nuove direttive approvate.

### **ARTICOLO 13 FATTURAZIONE**

1. I corrispettivi per i servizi saranno pagati al Fornitore dalle singole Amministrazioni Comunali. Il corrispettivo mensile comprende tutti i servizi erogati nel periodo di riferimento, e pertanto include sia i canoni per i servizi operativi sia gli eventuali corrispettivi per i servizi opzionali e per le prestazioni aggiuntive occasionali.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12, comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura nei confronti di ogni Amministrazione Comunale entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, a seguito del positivo esito della verifica di conformità di cui al precedente art. 10, allegando alla medesima il verbale di Verifica di conformità e il riepilogo delle attività effettuate.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l'approvazione da parte delle Amministrazioni Comunali della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. >
5. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti. >
6. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA. >



7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, le singole Amministrazioni Comunali procederanno ad acquisire, *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* anche per il subappaltatore *< e nel caso di cottimo riportare la seguente dicitura* e per i cottimisti, *>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalle Amministrazioni Comunali, non produrrà alcun interesse.
8. Le singole Amministrazioni Comunali, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederanno a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, le singole Amministrazioni Comunali applicheranno quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
9. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
10. Il Fornitore prende atto che, in assenza del preventivo benestare della UNICAM al pagamento della fattura, le Amministrazioni Comunali non potranno procedere al versamento del corrispettivo a favore del Fornitore medesimo.
11. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a [...] e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) **6054036C8A**. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:
  - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo delle singole Amministrazioni Comunali di seguito indicati [...]. Nell'oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
  - tramite raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi [...].
12. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dalle singole Amministrazioni Comunali, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Amministrazione stessa in apposita comunicazione.
13. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento da parte di UNICAM del positivo esito delle verifiche di conformità relative alle prestazioni oggetto di liquidazione, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle



transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a UNICAM e alle Amministrazioni Comunali tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire ad UNICAM e alle singole Amministrazioni Comunali entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente, nonché delle persone delegate ad operarvi. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla UNICAM e alle Amministrazioni Comunali, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
15. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla UNICAM e alle Amministrazioni Comunali, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
16. [\*< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura\*](#) L'Impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alle Amministrazioni Comunali e alla UNICAM. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. [\*>\*](#)
17. [\*< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura\*](#) In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 25 , comma 10 "Subappalto" del Contratto. [\*>\*](#)
18. [\*< nel caso di RTI\*](#) Nel caso di R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della UNICAM e delle Amministrazioni Comunali, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento



potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.

19. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto stesso. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali potrà/nno risolvere il Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

#### **ARTICOLO 14 TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
  - c) dichiara che con riferimento alla procedura per l'affidamento del Contratto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'Offerta presentata per l'aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
  - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. UNICAM, e per suo tramite anche le Amministrazioni Comunali, avranno la facoltà, in tale ipotesi, di incamerare la cauzione prestata.



## ARTICOLO 15

### OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal Contratto, si conviene che UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a UNICAM e alle Amministrazioni Comunali e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove hanno sede le Amministrazioni Comunali.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. UNICAM e le Amministrazioni Comunali verificheranno che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a UNICAM e alle Amministrazioni Comunali, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a



pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che UNICAM e le Amministrazioni Comunali si riservano di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del Contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 (ora A.N.A.C.) del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **ARTICOLO 16**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. UNICAM e le Amministrazioni Comunali trattano i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da UNICAM e dalle Amministrazioni Comunali potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna,





altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte di UNICAM e delle Amministrazioni Comunali per le finalità sopra descritte.

4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato da UNICAM e dalle Amministrazioni Comunali; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole di UNICAM e delle Amministrazioni Comunali in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che il UNICAM e le Amministrazioni Comunali potranno operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, UNICAM e le Amministrazioni Comunali potranno dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne a UNICAM e alle Amministrazioni Comunali.
7. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
  - i) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
  - ii) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
  - iii) adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - iv) implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

## ARTICOLO 17





### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da UNICAM e dalle Amministrazioni Comunali, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il Contratto.
4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi di riservatezza, UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali hanno la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore dovrà risarcire tutti i danni che dovessero derivare a UNICAM e alle Amministrazioni Comunali.

### **ARTICOLO 18**

#### **DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della UNICAM, delle Amministrazioni Comunali e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella documentazione della procedura finalizzata all'affidamento del Contratto e secondo i massimali riportati nella medesima.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di provvedere



direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore, ferma restando la possibilità delle Amministrazioni Comunali di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora le Amministrazioni Comunali non si siano avvalse della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al successivo art. 19 e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## ARTICOLO 19

### CAUZIONE

1. La cauzione di cui alla premessa n. [•] (rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00), prestata dal Fornitore e rilasciata a favore di UNICAM e delle Amministrazioni Comunali a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale, è stata costituita mediante [...] emessa da [...].
2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di UNICAM, anche su istanza delle singole Amministrazioni Comunali.
4. UNICAM, anche nell'interesse delle Amministrazioni Comunali, ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che ciascuna delle Amministrazioni Comunali affermi di aver subito, nonché per i danni subiti dalla stessa UNICAM, senza pregiudizio dei relativi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. Le Amministrazioni Comunali, per il tramite di UNICAM, hanno diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 "Penali" e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli: ; art. 5 "Termini di avvio ed esecuzione dei servizi"; art. 6 "Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa"; art. 7 "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive"; art. 18 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"; art. 21 "Risoluzione"; art. 22 "Condizione particolare di risoluzione"; art. 23 "Ulteriori condizioni risolutive espresse"; salvo in ogni



caso il risarcimento del maggior danno.

6. La garanzia opera nei confronti di UNICAM e delle Amministrazioni Comunali a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
7. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 previa deduzione di crediti delle Amministrazioni Comunali verso il Fornitore. In particolare, ai sensi dell'art. 306 del D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010.
8. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la UNICAM si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di UNICAM.
9. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo, UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali ha/nno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

## **ARTICOLO 20**

### **RECESSO**

1. UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali ha/nno diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
  - a. giusta causa,
  - b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;
  - iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa



antimafia.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti le Amministrazioni Comunali che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali potranno recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. Nei casi indicati ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Amministrazioni Comunali delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. UNICAM e/o e Amministrazioni Comunali potranno recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
5. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Comunali.
6. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

## **ARTICOLO 21**

### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da UNICAM e/o dalle Amministrazioni Comunali, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali ha/hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di UNICAM e/o delle Amministrazioni Comunali al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà/anno risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:



- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle Premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 14 "Trasparenza dei prezzi";
  - c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di UNICAM;
  - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente art. 18 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
  - e. qualora il Fornitore fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di gara dal Fornitore;
  - f. nei casi di cui agli articoli 6 ("Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa"), 13 ("Fatturazione"), 14 ("Trasparenza dei prezzi"), 15 ("Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari"), 17 ("Obblighi di riservatezza"), 18 ("Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"), 23 ("Ulteriori clausole risolutive espresse"), 24 ("Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"), 25 ("Subappalto") del presente Contratto;
  - g. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal precedente articolo 11, comma 7.
3. In caso di risoluzione del Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire a UNICAM e alle Amministrazioni Comunali tutto il supporto necessario al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del Contratto. In ogni caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore delle Amministrazioni Comunali.
  4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, UNICAM, anche nell'interesse e su istanza delle singole Amministrazioni Comunali, avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
  5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione Contratto saranno oggetto, da parte di UNICAM e/o delle singole Amministrazioni Comunali, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni



affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

## **ARTICOLO 22**

### **CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. <<in caso di urgenza per cui si è proceduto alla stipula del contratto in assenza dell'esito degli accertamenti antimafia, inserire quanto segue>>

Atteso che alla stipula del Contratto si è addivenuti in via d'urgenza, la corresponsione da parte delle Amministrazioni Comunali all'Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di UNICAM e delle Amministrazioni Comunali al risarcimento del danno.

## **ARTICOLO 23**

### **ULTERIORI CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Il Contratto è condizionato, in via risolutiva, all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è, altresì, condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto e UNICAM, nell'interesse delle Amministrazioni Comunali, avrà diritto di incamerare la cauzione, salvo il diritto di UNICAM e delle Amministrazioni Comunali al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del Contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
3. Il Contratto è altresì condizionato, in via risolutiva, all'esito negativo, alla data di avvio dei servizi di raccolta dei rifiuti, della verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 5, comma 2, del Contratto; in tale ipotesi, vale quanto previsto al precedente comma 1.

## **ARTICOLO 24**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
3. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse



all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Amministrazioni Comunali di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni Comunali. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

4. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. Resta fermo quanto previsto al precedente art. 15 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha/hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### ARTICOLO 25

##### SUBAPPALTO

*[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

##### SUBAPPALTO

*[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:[...].
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad UNICAM, alle Amministrazioni Comunali e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Impresa si impegna a depositare presso UNICAM e le Amministrazioni Comunali competenti, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) la copia autentica del contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per





l'affidamento del Contratto per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, nonché la certificazione comprovante il possesso dei predetti requisiti; *iii*) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006; *iv*) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali procederanno a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159/2011).
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti di UNICAM e delle Amministrazioni Comunali, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
8. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne UNICAM e le Amministrazioni Comunali da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore e/o ai suoi ausiliari.
9. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla UNICAM e/o dalle Amministrazioni Comunali inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di UNICAM e/o delle Amministrazioni Comunali né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, le Amministrazioni Comunali sospendono il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. Resta inteso che le Amministrazioni Comunali prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisiranno di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le singole Amministrazioni Comunali, laddove il





documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, le Amministrazioni Comunali, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potranno disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8.

12. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. Le Amministrazioni Comunali, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2010, sospenderanno i pagamenti in favore del Fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, UNICAM e/o ciascuna Amministrazione Comunale potrà/nno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel Contratto.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, le Amministrazioni Comunali annulleranno l'autorizzazione al subappalto.
18. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il Fornitore si obbliga a comunicare ad UNICAM e alle Amministrazioni Comunali il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
19. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
20. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge, ivi compresi quelli previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. UNICAM e/o le Amministrazioni Comunali provvederà/nno a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 1 del 10/01/2008.

## ARTICOLO 26

### ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI



- 1 Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad UNICAM e alle Amministrazioni Comunali.
- 2 L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Impresa medesima.

#### **ARTICOLO 27 FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

#### **ARTICOLO 28 CLAUSOLA FINALE**

1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte di UNICAM e/o delle Amministrazioni Comunali non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Roma, li \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:  
art. 2 "Oggetto e luogo della prestazione"; art. 3 "Varianti in aumento e in



diminuzione”; art. 4 “Durata”; art. 5 “Termini di avvio ed esecuzione dei servizi”; art. 6 “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”; art. 7 “Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive”; art. 8 “Pianificazione delle attività”; art. 9 “Risorse impiegate”; art. 10 “Verifica di conformità”; art. 11 “Penali”; art. 12 “Corrispettivo”; art. 13 “Fatturazione”; art. 14 “ Trasparenza dei prezzi”; art. 15 “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”; art. 16 “Trattamento dei dati personali”; art. 17 “Obblighi di riservatezza”; art. 18 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; art. 19 “Cauzione”; art. 20 “Recesso”; art. 21 “Risoluzione”; art. 22 “Condizione particolare di risoluzione”; art. 23 “”Ulteriori condizioni risolutive espresse”; art. 24 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”; art. 25 “Subappalto”; art. 27 “Foro esclusivo”; art. 28 “Clausola finale”.